

Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri

**Primi commenti sul disegno di legge
Finanziaria 2007 approvato dal Consiglio
dei ministri in data 29 settembre 2006**



Roma, 13 ottobre 2006



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

Ing. Sergio Polese	Presidente
Ing. Paolo Stefanelli	Vice Presidente
Ing. Roberto Brandi	Consigliere Segretario
Ing. Alessandro Biddau	Consigliere
Ing. Giovanni Bosi	Consigliere
Ing. Pietro De Felice	Consigliere
Ing. Carlo De Vuono	Consigliere
Ing. Ugo Gaia	Consigliere
Ing. Alcide Gava	Consigliere
Ing. Romeo La Pietra	Consigliere
Ing. Giovanni Montresor	Consigliere
Ing. iunior Antonio Picardi	Consigliere
Ing. Giovanni Rolando	Consigliere
Ing. Silvio Stricchi	Consigliere
Ing. Giuseppe Zia	Consigliere

Presidenza e Segreteria 00187 Roma - Via IV Novembre, 114

Tel. 06.6976701 Fax 06.69767048

www.tuttoIngegnere.it



CENTRO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO DIRETTIVO

dott. ing. Giovanni Angotti	Presidente
dott. ing. Alberto Speroni	Vice Presidente
dott. ing. Leonardo Acquaviva	Consigliere
dott. ing. Renato Cannarozzo	Consigliere
dott. ing. Ugo Gaia	Consigliere
dott. Massimiliano Pittau	Direttore

COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Domenico Contini	Presidente
dott. Stefania Libori	Revisore
dott. Francesco Ricotta	Revisore

Sede: Via Dora, 2 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800

www.centrostudicni.it



Il presente testo è stato redatto ed elaborato da Antonello Pili.



Indice

Premessa di <i>Giovanni Angotti</i>	Pag.	1
1. Legislazione lavori pubblici	“	3
2. Opere pubbliche	“	5
Sicurezza dei trasporti	“	10
Valorizzazione del patrimonio pubblico	“	10
3. Edilizia e infrastrutture	“	12
Edilizia residenziale e non residenziale	“	12
Infrastrutture energetiche	“	14
Ristrutturazioni edilizie	“	16
Edilizia scolastica	“	16
4. Ricerca e innovazione	“	18
5. Le misure fiscali	“	22
Ridisegno delle aliquote Irpef e del sistema di detrazioni	“	22
Studi di settore	“	23
6. Previdenza	“	25
7. Università	“	27
8. Consorzi Fidi	“	29



Premessa

La legge finanziaria ha assunto negli ultimi anni una importanza crescente. La difficoltà ad utilizzare le vie ordinarie per approvare provvedimenti settoriali, ha infatti portato tutte le forze politiche che di volta in volta si sono alternate al governo del Paese ad utilizzare la Legge finanziaria per intervenire sui più svariati argomenti, rendendo tale norma estremamente importante anche per gli aspetti non strettamente finanziari.

Al fine di consentire al CNI di esprimere le proprie valutazioni sui contenuti di tale provvedimento prima della loro definitiva approvazione, si procederà ad una analisi degli stessi (ed in particolari di quelli che hanno ricadute dirette ed indirette sul mondo dell'ingegneria) durante tutto l'arco della loro gestazione.

Nelle pagine seguenti si presenta una prima sommaria disamina degli articoli del disegno di legge Finanziaria 2007 approvato dal Consiglio dei ministri in data 29 settembre 2006, che ha un effetto complessivo di 34,7 miliardi di euro.

Al disegno di legge sulla finanziaria si affianca il decreto legge n. 262 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006. Il decreto è composto da 48 articoli ed è immediatamente esecutivo. Gli articoli che potrebbero essere di un qualche rilievo per la categoria degli ingegneri sono l'art. 12 che riguarda la *Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'Anas.*; l'art. 14 che concerne le *Disposizioni per il potenziamento infrastrutturale del territorio della Sicilia e aree limitrofe*; l'art. 36 che riguarda la *Valutazione del sistema universitario e della ricerca* con la creazione di un'Agenzia Nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur). Di tale provvedimento si darà conto in un successivo documento.



Per quanto riguarda il disegno di legge Finanziaria 2007 si può qui segnalare che esso prevede una nuova innovazione nell'ambito della legislazione attinente il settore dei lavori pubblici; con l'**art. 116** (*Appalti di opere pubbliche mediante servizi finanziari immobiliari ed appalti di servizi mediante locazione finanziaria di beni mobili*) viene infatti introdotto il “*leasing immobiliare*”, istituto che di fatto statuisce il superamento delle disposizioni della legge 109/94 che hanno regolato (via via sempre più fievolmente) il settore dei lavori pubblici per circa un decennio.

Insufficienti sembrano anche gli impegni di spesa indirizzati a colmare il deficit infrastrutturale che attanaglia da decenni il nostro Paese; parte delle risorse previste dipendono, inoltre, da provvedimenti (tasse di scopo a favore dei Comuni, trasferimento del TFR all'Inps) i cui flussi finanziari non sono allo stato attuale quantificabili con certezza.

Da evidenziare, infine, l'art. 108 che stanziava 30 milioni di euro all'anno per il triennio 2007-09 a favore delle attività dei Consorzi Fidi. A partire dall'esperienza siciliana di Iterprofidi (promossa in particolare dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Ragusa), il Centro studi ha già avuto modo di verificare la possibilità di avviare iniziative simili nelle altre regioni italiane. Oltre alla Sicilia, anche la Valle d'Aosta e l'Abruzzo dispongono attualmente di leggi regionali che estendono esplicitamente anche ai professionisti gli incentivi connessi all'acquisizione di crediti tramite Consorzi Fidi. Tale apertura è pienamente giustificata dal fatto che i professionisti appartengono a tutti gli effetti alla categoria dei lavoratori autonomi, e quindi sono anch'essi legittimati ad accedere ad agevolazioni che sono abitualmente concesse ad una variegata ed estesa platea di operatori economici (imprese, cooperative, artigiani etc.).

Giovanni Angotti



1. Legislazione lavori pubblici

Procede anche con il nuovo Governo lo stravolgimento del quadro normativo statuito dalla legge 109/94. Con l'art. 116 (Appalti di opere pubbliche mediante servizi finanziari immobiliari ed appalti di servizi mediante locazione finanziaria di beni mobili) viene infatti introdotto il “*leasing immobiliare*”, istituto con il quale possono considerarsi superate tutte le disposizioni che hanno regolato (via via sempre più fievolmente) il settore dei lavori pubblici per circa un decennio. L'art. 116 statuisce infatti che per :

1. (...) *la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.*
2. *Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi, e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economica-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.*
3. *L'offerente può essere anche un'associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'Associazione temporanea di imprese, l'altro potrà sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.*



4. *L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.*
5. *Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio è assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.*



2. Opere pubbliche

E' fatto noto che numerose opere previste dalla legge obiettivo non possiedono copertura finanziaria e che altre sono bloccate in attesa di reperire nuove fonti di finanziamento. Per cercare di porre un parziale rimedio nell'**art.135 (Finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale)**, si quantificano le somme che lo Stato può mettere a disposizione:

(...)Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.

Altri articoli importanti che possono favorire l'aumento della domanda di servizi di ingegneria nel settore delle costruzioni, sono quelli contenuti all'interno del capo III.

In alcuni di questi sono indicate le somme che lo Stato mette a disposizione realizzare particolari infrastrutture e opere pubbliche. E' il caso di:

- **art.129** Interventi per la salvaguardia di Venezia (15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009);
- **art.130** Interventi per Roma capitale della Repubblica(150 milioni di euro per gli anni 2007,2008, 2009);
- **art.134** Sistema alta velocità/Alta capacità dal 2008- apporto al capitale Ferrovie Spa- Interessi intercalari- Rete tradizionale(900 milioni di euro per l'anno 2008 e 1200 milioni di euro per l'anno 2009);
- **art.137** Sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale (100 milioni di euro per l'anno 2008);
- **Art.138** Terremoto Molise (risorse non inferiori a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009);



- **Art.139** Prosecuzione di interventi zone terremotate delle regioni Marche e Umbria (50 milioni di euro per l'anno 2007, 25 milioni per il 2008 e il 2009).

Con l'Art. 8 (**Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche**) i Comuni possono istituire nuove imposte destinate in via esclusiva a finanziare parzialmente le spese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni possono deliberare con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel successivo comma 5.

Per evitare il rischio che le nuove imposte vengano destinate alla copertura di altre spese (diverse da quelle derivanti dalla costruzione di opere pubbliche), è necessario che, come si legge nel comma:

2. Il regolamento che istituisce l'imposta determina: a) l'opera pubblica da realizzare; b) l'ammontare della spesa da finanziare; c) l'aliquota di imposta; d) le modalità di versamento degli importi dovuti.

Nella stessa ottica viene posto anche un limite temporale di massimo 5 anni alla durata dell'imposta. Inoltre, per la quantificazione e la disciplina dell'imposta i comuni devono far necessariamente riferimento all'imposta comunale sugli immobili come si legge ai commi 3 e 4.

3. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di anni cinque ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.



4. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.

Nella norma sono specificate tutte le opere pubbliche per le quali è possibile istituire l'imposta di scopo:

5. L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche: a) opere per il trasporto pubblico urbano; b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti; c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi; d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.

L'imposta di scopo può finanziare solo una parte del costo totale delle opere. I Comuni devono quindi reperire forme di finanziamento alternative, non potendo basare solamente sull'imposta di scopo il costo totale dell'opera:

6. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al trenta per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

Infine, nel caso in cui, l'iter di realizzazione dell'opera non ha inizio entro due anni i contribuenti possono richiedere le somma versate:

7. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Tuttavia, rimane sempre forte il problema di reperire le risorse necessarie a finanziare le opere pubbliche. Infatti, spetta ai comuni imporre, su base volontaria, nuove imposte per realizzare opere pubbliche. Pertanto non sembra una strada facilmente percorribile



legare lo sviluppo delle opere pubbliche, fortemente necessarie per ridurre il gap infrastrutturale che caratterizza il nostro paese, all'imposizione di nuovi tributi, proprio per il carattere aleatorio che li caratterizza.

Anche l'art. 9 (**Contributo comunale di ingresso e di soggiorno**) ha la finalità di reperire fondi necessari al decoro urbano e recita:

1. *A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei centri storici.*
2. *Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agroturistici ed in altri simili strutture ricettive situate nel territorio comunale.*
3. *Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano nelle strutture destinate al turismo giovanile ed in quelle espressamente previste dal regolamento comunale.*

Connesso alla realizzazione di opere infrastrutturali è anche il contenuto dell'art. 84 (Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto) che al comma 2 dispone:

2. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", che viene gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria statale. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 3, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.



3. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 2, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari al 50 per cento della quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al medesimo comma 2, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo di cui al comma 2 in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al predetto Fondo, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.

Infine, anche se di minore importanza visti gli importi esplicitamente destinati ad opere di edilizia, è l'**art. 187** (Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa e programmi di edilizia per le esigenze delle Forze armate), il quale stabilisce:

1.(...) Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo, con la dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2007 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo è altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da stati o organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle nazioni unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace, nonché da terzi per i concorsi prestati a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263. A tal fine non si applica

l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa è autorizzato con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.

2. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate.

Sicurezza dei trasporti

Un altro importante ambito di operatività degli ingegneri è quello relativo alla sicurezza stradale. Risulta interessante, quindi, conoscere il contenuto dell'**art.144 (Sicurezza dei trasporti)** nel quale si legge che:

(...) Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.(...)

Valorizzazione del patrimonio pubblico

Un altro ambito dove gli ingegneri possono giocare un ruolo importante, mettendo a disposizione le proprie competenze, è quello della valorizzazione del patrimonio pubblico. Nell'**art.17** si legge infatti:

(...) Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia del demanio può individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito del contesto



economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione d'interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata.



3. Edilizia e infrastrutture

Edilizia residenziale e non residenziale

Un incremento della domanda di servizi di ingegneria potrebbe derivare dalla riproposizione di incentivi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici. Sulla scia di iniziative analoghe che nel passato hanno avuto notevole successo, **l'art. 22** (Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici) recita, infatti:

- 1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.*
- 2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U , espressa in W/m^2K , della seguente tabella A allegata*



- 3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.*

Sulla stessa lunghezza d'onda si collocano anche le iniziative previste dall'**art. 23** (Misure di sostegno per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica) dove si legge che:

- 1. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.*
- 2. Per l'attuazione del comma 1, è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.*



La quantificazione della crescita della domanda di competenze ingegneristiche nel settore impiantistico che queste disposizioni potranno determinare, sarà correlata alla risposta che cittadini ed imprese daranno a questa norma; ad una prima valutazione gli incentivi appaiono consistenti.

Infrastrutture energetiche

Anche le norme contenute nell' **art. 25** (Interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche) possono favorire la domanda di servizi di ingegneria per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture energetiche.

Secondo tale disposizione, grazie al

- 1. (...) maggior gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito fondo da utilizzare a copertura di misure di compensazione a favore di regioni ed enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale ai sensi di quanto previsto al comma 2 e di interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.*
- 2. In attuazione di appositi accordi da stipulare tra il Governo e le singole regioni e gli enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto di energia, di coltivazione di idrocarburi, di stoccaggio di gas naturale o di importazione di energia elettrica o gas naturale che ai fini del presente articolo abbiano rilevanza nazionale ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri*



dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere destinate al finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei Comuni a favore dei residenti nei territori interessati, anche ai fini della riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili, con esclusione dei tributi erariali.

3. *Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo di cui al comma 1 che, per il triennio 2007, 2008 e 2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.*
4. *Con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite condizioni, modalità e termini per l'utilizzo della dotazione del fondo di cui al comma 1.*
5. *Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Da evidenziare anche l'**art. 161** (Fondo per lo Sviluppo Sostenibile) che recita:

1. *E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Sviluppo Sostenibile allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche, l'educazione e informazione ambientale, e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.*
2. *Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del fondo di cui al comma 1 risorse per un importo annuo di 25 milioni di Euro. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dell'Economie delle Finanze, sentita la Conferenza unificata Stato- Regioni ed Enti locali sono individuate annualmente le*



misure prioritarie da finanziarsi con il fondo di cui al primo comma.

Ristrutturazioni edilizie

Vengono confermate, anche per il 2007, le agevolazioni tributarie in caso di ristrutturazioni edilizie che in passato hanno avuto notevole successo e che hanno contribuito alla buona *performance* del settore delle costruzioni. Così recita l'**art. 29** (Ristrutturazioni edilizie):

- 1. Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1 gennaio 2007.*
- 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.*

Edilizia scolastica

Da non trascurare anche il contenuto dell'**art. 68, comma 3** (Altri interventi a favore del sistema dell'istruzione) in cui si può leggere che:

Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2007 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50% delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di



adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti Enti locali. Per tali finalità, le Regioni e gli Enti locali concorrono, rispettivamente, nella misura di un terzo della quota predetta, nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 4 della medesima 11 gennaio 1996, n. 23. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e adeguamento a norma, le Regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato patto per la sicurezza tra Ministero della Pubblica Istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

Tuttavia, la somme stanziata non sembrano poter incidere realmente sull'allarmante deficit pregresso di sicurezza degli edifici scolastici. Un recente rapporto di Cittadinanza Attiva, pubblicato il 30 settembre del 2006, afferma che soltanto il 32% degli istituti dispone del certificato di agibilità statica, il 29% quello di agibilità igienico-sanitaria ed il 23% quello di prevenzione incendi. Inoltre, sempre secondo il rapporto, 3 mila scuole sorgono in aree a rischio sismico 1 (il più elevato). Pertanto se si considera che in Italia vi sono 41.569 scuole pubbliche (alcune con più di un edificio) si può comprendere come sia necessario negli anni a venire un ulteriore sforzo finanziario per rispondere con efficacia ad un problema di così evidente rilevanza per la sicurezza della collettività. In un quadro di bisogni e di risorse mancanti suscita perplessità la concessione alle Regioni ed agli enti locali della facoltà di posticipare al 31 dicembre 2009 il completamento delle opere di messa in sicurezza e adeguamento a norma degli edifici scolastici.



4. Ricerca e innovazione

L'innovazione rappresenta il principale terreno di sfida per tutte le economie avanzate che vogliono mantenere la propria posizione all'interno dello scenario internazionale.

In questa sfida un ruolo importante è giocato dagli ingegneri che sono tra i principali motori dell'innovazione. Per tentare di incentivare le dinamiche innovative e portare sul mercato prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico l'**art.20** (Disposizioni varie in materia fiscale) dispone che:

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito di imposta nella misura del dieci per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi successivi. La misura del dieci per cento è elevata al quindici per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

Sulla stessa linea d'onda si collocano:

- **l'art.104** (Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l'innovazione industriale)
- 1. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita la*



somma di euro 300 milioni per il 2007, di euro 400 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 2, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano, fatto salvo quanto disposto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziati ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. f) della legge 5 agosto 1978 n. 468.

- 2. A valere sulla quota di risorse del Fondo individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i diritti e le pari opportunità, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi di Lisbona, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per il patrimonio culturale.*
- 3. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e l'innovazione nella Pubblica Amministrazione, per gli affari regionali e per le autonomie locali, nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione,*



avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto, ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative;

- **l'art.106** (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST)
 1. *Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e, per quanto di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*
 2. *Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo.*
 3. *In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma Nazionale della Ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo;*



- l' **art.112** (Progetti per la società dell'informazione)

1. *Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione è autorizzata una spesa di Euro 10. 000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, individua le azioni da realizzarsi su territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione ditali progetti.*

- l' **art. 113** (Fondo per le esigenze di investimento per la difesa)

1. *Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell'ambito della predetta pianificazione i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilità del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.*



5. Le misure fiscali

Ridisegno delle aliquote Irpef e del sistema di detrazioni

Oltre al ridisegno delle aliquote Irpef, un importante aspetto da considerare è quello contenuto nell'**art.3 comma 4 lettera d)**, che riguarda il sistema di detrazioni spettante ai lavoratori autonomi e quindi agli ingegneri liberi professionisti. Più dettagliatamente ai lavoratori autonomi (...) *spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, pari a: a) 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro; b) 1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.*

Molto brevemente, il ridisegno delle aliquote Irpef e del sistema delle detrazioni d'imposta, favorirà i professionisti con volumi d'affari inferiori a 30.000 euro l'anno. Ad esempio, sarà favorito l'ingegnere, con moglie e due figli a carico, che dichiara un'imponibile intorno ai 18.000 euro l'anno che dovrà pagare 207 euro di tasse in meno rispetto al 2006. Saranno, invece, penalizzati, con circa 1.150 euro all'anno di maggiori imposte, i professionisti (sempre con moglie e due figli a carico) con un volume d'affari intorno ai 50.000 euro. 1.700 euro in più è il maggiore carico fiscale che dovranno sopportare coloro i quali dichiarano intorno ai 110 mila euro l'anno.

Considerando i dati reddituali degli ingegneri iscritti ad Inarcassa, si può stimare che il ridisegno delle aliquote Irpef e del sistema delle detrazioni dovrebbe determinare per circa il 60% di essi una riduzione del carico fiscale mentre per il 40% degli iscritti un aggravio dello stesso. Complessivamente, considerando tutti gli ingegneri iscritti ad Inarcassa, si stima che il solo ridisegno delle

aliquote Irpef e del sistema delle detrazioni, **comperti un aggravio del carico fiscale compreso tra i 5 e i 10 milioni di euro.**

Studi di settore

Rimanendo sempre nell'ambito fiscale, all'**art.5** e precisamente al 1 comma si fa riferimento alla revisione degli studi di settore. Recita l'art.5:

(...) Dopo l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.146, è aggiunto il seguente:

Articolo 10-bis - (Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore).

- 1. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a revisione, di norma, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia della entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.*
- 2. Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico".*

Gli studi di settore, saranno, quindi, soggetti a revisione ogni 3 anni e non più ogni 4 come precedentemente previsto dalla Finanziaria per il 2005 (legge 311/2004). Nei “nuovi” studi di settore inoltre, dovranno anche essere considerati altri dati, quali quelli che provengono dalle statistiche ufficiali e dai dati di contabilità



nazionale. Tale revisione è finalizzata a fare in modo che gli studi di settore possano fotografare al meglio la realtà economica cui fanno riferimento. La revisione degli studi di settore prevede l'utilizzo di "nuovi" valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori elaborati per individuare comportamenti economici considerati "normali". La previsione della possibilità di utilizzare indicatori estranei agli studi di settore per la loro revisione lascia alquanto perplessi, in quanto si tratta di integrare uno strumento la cui metodologia è ancora non del tutto consolidata con dati ed indicatori che sono raccolti con finalità differenti da quelle di "misurare" l'attività economica di determinate categorie di contribuenti.

Altre norme di una certa importanza, relative agli studi di settore, riguardano l'aumento delle sanzioni in seguito ad informazioni errate in sede di dichiarazione dei dati sono contenute nei commi 12,13,14,15. Recita ad esempio il comma 12 (...) *All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del dieci per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore non sussistenti (...).* Ad oggi, la sanzione dovuta per una irregolare o omessa indicazione dei dati va dai 258 ai 2.065 euro.



6. Previdenza

Di un certo interesse, anche se riguarda una minima percentuale di professionisti, è il contenuto dell'art.85 comma 5 che prevede un contributo di solidarietà del 3% per tutti i coloro i quali percepiscono una pensione superiore ai 5.000 euro al mese:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari 5.000 euro mensili, rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma 5, lettera d), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto sull'importo eccedente il predetto limite mensile un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento, destinato al finanziamento della gestione pensionistica di riferimento. Al predetto importo complessivo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. Ai fini del prelievo del contributo di solidarietà è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre



1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati

Sempre in tema previdenziale, una disposizione che potrebbe avere un qualche impatto sulla gestione delle Casse di previdenza dei professionisti, si trova nell'art. 1 del disegno di legge delega collegato alla finanziaria (A.C. 1762) e approvato dal Consiglio dei ministri.

Si legge, infatti, nell' Art. 1 del disegno di legge che:

(Delega in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi :

a) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'unica aliquota non superiore al 20 per cento; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria; (...).



7. Università

Anche se non riguarda direttamente l'attività professionale degli ingegneri, è importante segnalare il contenuto dell'art. 71 (Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio) in cui si legge che:

- 1. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire ed attivare facoltà e corsi di studio in sedi diverse da quella ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa .*
- 2. Per le facoltà e i corsi di studio già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge in sedi didattiche diverse da quelle di cui al comma 1, i competenti organi statutari procedono alla modifica ed integrazione delle convenzioni stipulate con gli enti locali e con gli altri enti pubblici e privati sottoscrittori, in modo da assicurare, per un numero di anni non inferiore a venti, il funzionamento ordinario delle facoltà e dei corsi stessi in termini di risorse finanziarie, strumentali e di strutture edilizie.*
- 3. Le convenzioni, di cui al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisizione del parere di congruità del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario. In mancanza di trasmissione o in caso di parere negativo, i corsi di studio sono disattivati a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in cui è intervenuta la valutazione, fermo restando il diritto, per gli studenti iscritti, di completare il corso entro la durata legale dello stesso.*

La finalità di questo articolo è quella di porre un freno alla proliferazione e alla polverizzazione di corsi di studio che spesso non risultano all'altezza degli standard di qualità richiesti dal mondo del lavoro; polverizzazione che riguarda anche e soprattutto i corsi di laurea in ingegneria. Spingere facoltà e atenei a concentrarsi sul



miglioramento dei corsi di studio già esistenti sembra la strada migliore da percorrere per rispondere in maniera più efficace alla richiesta di competenze che provengono dal settore produttivo.



8. Consorzi Fidi

I Consorzi fidi hanno la finalità di agevolare la nascita di nuove imprese o favorire la crescita di quelle esistenti. Anche i liberi professionisti, ed in special modo gli ingegneri, in alcune Regioni stanno sperimentando l'utilità di questi strumenti. Rafforzarne il ruolo sembra, pertanto, un buon punto di partenza per favorire soprattutto i giovani ingegneri che possono accedere, grazie ai Consorzi fidi, a finanziamenti a tassi più bassi rispetto a quelli di mercato.

Risulta, perciò, interessante segnalare il contenuto dell'**art.108** (Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi) dove si legge che:

2.(...)Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, è attribuito un contributo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. Le disposizioni di cui all'art. 13, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326 si applicano anche alle società finanziarie di cui all'articolo 24 del 31 marzo 1998, n. 114.